

COMUNE DI TERNI
PROVINCIA di TERNI



**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E
PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 273 del 12.09.1994
Modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 29.03.2007
Modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 15.06.2011**

INDICE SISTEMATICO

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art.1 - Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art.2 - Procedimento per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni
- Art.3 - Concessione e/o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art.4 - Obblighi del concessionario
- Art.5 - Preiscrizioni per le occupazioni
- Art.6 - Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art.7 - Rinnovo delle concessioni
- Art.8 - Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali
- Art.9 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art.10 - Costruzione gallerie sotterranee

Capo II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art.11 - Oggetto della tassa
- Art.12 - Soggetto attivo e passivo
- Art.13 - Classificazione del Comune
- Art.14 - Occupazioni permanenti e temporanee
- Art.15 - Graduazione della tassa - Classificazione delle strade - Spazi ed aree pubbliche
- Art.16 - Criteri di applicazione della tassa
- Art.17 - Misura dello spazio occupato
- Art.18 - Passi carrabili - Affrancazione della tassa
- Art.19 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo
- Art.20 - Tariffe
- Art.21 - Maggiorazione della tassa
- Art.22 - Riduzioni della tassa permanente
- Art.23 - Riduzioni della tassa temporanea
- Art.24 - Riscossione agevolata mediante convenzione per occupazione temporanea
- Art.25 - Esenzione della tassa
- Art.26 - Esclusione dalla tassa
- Art.27 - Sanzioni
- Art.28 - Versamento della tassa
- Art.29 - Rimborsi
- Art.30 - Ruoli coattivi
- Art.31 - Norme finali

CAPO I

DISPOSIZIONIN GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché, le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Art. 1

Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda effettuare occupazione di spazi ed aree pubbliche deve farne domanda in carta legale al Sindaco.

L'istanza, che deve essere presentata almeno 15 gg. prima dell'inizio previsto per l'occupazione, deve contenere:

- generalità e domicilio del richiedente o del suo legale rappresentante;
- codice fiscale o partita IVA;
- motivo ed oggetto dell'occupazione;
- durata, superficie, ed ubicazione esatta;
- allegata attestazione del versamento in C.c. postale dei diritti dovuti ai sensi dell'articolo 228 del D.Lvo 285/92
- una planimetria (quando occorre o quando ne sia fatta richiesta dal Comune).

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dalla tassa.

Per lavori di pronto intervento sulle reti elettriche, idriche, del gas che si rendono necessari per il ripristino di servizi pubblici e per eliminare situazioni di disagio e di pericolo, la Soc. che gestisce il servizio deve comunicare all'Amministrazione Comunale, in forma telegrafica, l'esistenza di tali situazioni e procedere tempestivamente alla esecuzione dei lavori provvedendo, in un momento immediatamente successivo, alla regolarizzazione della pratica, sia sotto l'aspetto formale che tributario.

Art. 2

Procedimento per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni

La domanda dopo la fase protocollare deve essere inoltrata al Servizio Circolazione e Traffico (Ufficio Concessioni Amm.ve.) che è tenuto a curarne la fase istruttoria. Lo stesso Ufficio Concessioni deve sovrintendere alla redazione di atti deliberativi, se necessari, nonché, della autorizzazione e/o concessione di che trattasi rimettendola quindi per posta al domicilio della Ditta o del soggetto richiedente e inoltrando contemporaneamente copia della stessa all' U.O. Tributi per la procedura tributaria.

In caso di diniego questo deve essere motivato e comunicato nei termini del procedimento previsto.

Art. 3

Concessione e/o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel permesso di occupazione rilasciato dall'Amministrazione Comunale sono indicati:

- le generalità e il domicilio del concessionario o del suo legale rappresentante;
- il codice fiscale o partita IVA,
- la durata dell'occupazione;

- l'ubicazione e la superficie dell'area concessa;
- eventuali particolari condizioni alle quali il comune subordina la concessione;

La concessione è comunque subordinata all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e negli altri regolamenti vigenti nel Comune di Terni (Polizia Urbana, Igiene, Edilizio, Commercio Etc.) Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla Legge 112/1991 (norme in materia di commercio su aree pubbliche) sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

In tutti i casi le concessioni e/o autorizzazioni vengono accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Art. 4

Obblighi del Concessionario

Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni temporanee e permanenti del suolo Pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. Il Concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza, il permesso di occupazione.

Art.5

Prescrizioni per le occupazioni

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di rimuovere la pavimentazione, il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, fermo restando il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. Il Comune, quando l'occupazione richiede lavori di sistemazione o di adattamento del terreno impone al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Art.6

Revoca della concessione e/o autorizzazione

Il Comune ha facoltà di revoca della concessione e/o autorizzazione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

Il provvedimento di revoca deve essere motivato e notificato al concessionario. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo con esclusione di interessi e di altre indennità. Il rimborso deve intervenire a cura del responsabile della tassa al quale dovrà essere comunicata l'intervenuta revoca entro gg. 3 dall'adozione del provvedimento.

Art. 7

Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. Il concessionario deve presentare apposita istanza almeno 10 gg. prima della scadenza.

Art. 8

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva l'A.C., previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali entro un tempo congruo per la rimozione stessa. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo, sarà assoggettata al pagamento della tassa comunale.

Art.9

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato e delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 10

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs.n.507/93, ha il diritto di imporre un contributo "una tantum" pari al 25 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 11

Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché, le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono soggette all'imposizione da parte del Comune le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato in quanto il Comune di Terni ha una popolazione residente superiore a diecimila abitanti.

Per la individuazione del centro abitato del Comune si deve far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 3 e 4 del codice della strada (D.Lvo. n. 285/92).

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato.

Art.12

Soggetto attivo e passivo

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, o, in mancanza, **dall'occupante di fatto**, anche abusivo, in relazione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 13

Classificazione del Comune

Agli effetti dell'applicazione delle tasse il Comune di Terni, con popolazione residente di n. 109.810 abitanti al 31.12.1992, è classificato, ai sensi dell'art. 43 del D.Lvo n. 507/1993, nella classe II (comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti).

Art. 14

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si dividono in permanenti e temporanee. Sono permanenti quelle di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 15

Graduazione della tassa - Classificazione delle strade - spazi ed aree pubbliche

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, ai sensi dell'art. 42 - 3° comma del D.Lvo n. 507/1993 le strade, le piazze, gli spazi e le altre aree pubbliche del Comune di Terni sono classificate in tre categorie:

1° categoria - Allegato A che è parte integrante del regolamento;

2° categoria - Allegato B che è parte integrante del regolamento;

3° categoria - comprende tutte le altre vie, piazze, corsi, ecc.

residuali non compresi nella 1° e 2° categoria ed in quanto non è previsto alcun elenco.

Le occupazioni effettuate su vie, piazze, corsi ecc. che limitatamente ad una estensione di otto metri lineari dal punto di incrocio sboccano su strade, piazze, corsi, ecc. di categoria superiore, sono tassate con la tariffa della categoria relativa a quelle strade, piazze, corsi ecc. su cui confluiscono.

Art. 16

Criteri di applicazione della tassa

Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione quindi graduata secondo la classificazione delle tre categorie di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa (art.45).

Art. 17

Misura dello spazio occupato

Ai sensi dell'art. 42, comma 4 nel caso di pi- occupazioni, anche della stessa natura, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee effettuate ai fini dell'art. 46 del D.Lvo n. 507/93 se nell'ambito della stessa categoria e se riferite allo stesso provvedimento autorizzativo ed al periodo di tempo in esso indicato, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate secondo quanto previsto dall'art. 42-5 comma.

Sia per le occupazioni permanenti che per le temporanee la parte eccedente il limite di 1000 metri quadrati di superficie è calcolata in ragione del 10%.
Ai sensi dell'art. 44, comma 6 per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a Mq. 9.
L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

Art. 18

Passi carrabili - Affrancazione della tassa

Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 19

Occupazione sottosuolo e soprassuolo

1. Ai sensi degli Art.. 46 comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade, comunali e, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 20

Tariffe

Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è diventata esecutiva (Art. 40 comma 3).

Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli Art. 44,45,47,48 del D.Lvo n. 507/93. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria e sono articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti porzioni:

- I° categoria 100%
- II° categoria 80%
- III° categoria 60%

Le tariffe per le singole fattispecie di tassazione temporanea e permanente sono quelle stabilite nell'allegata tabella C che è parte integrante del presente regolamento.

Art. 21

Maggiorazione della tassa

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, sia temporanee che permanenti, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.

Art.22

Riduzioni della tassa permanente

Ai sensi dell'Art.44, comma 1, lettera c per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 35 per cento.

Ai sensi dell'Art.44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta come per legge al 30 per cento.

Ai sensi dell'art.44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta come per legge al 50 per cento.

La tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento per gli accessi carrabili o pedonali compresi nel comma 7 dell'art. 44, quando, su espressa richiesta dell'avente diritto, il Comune, previo rilascio di cartello segnaletico con il quale vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, rilascia apposita concessione per una superficie non superiore ai 10 metri quadrati.

Ai sensi dell'Art. 44, comma 9, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10 per cento. Ai sensi dell'Art. 44, comma 10 per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti la tassa è ridotta al 50 per cento.

Art. 23

Riduzioni tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, D.Lgs. 507/93, per le occupazioni di durata non inferiore a giorni 15 la tassa è ridotta in misura del 50 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs. 507/93, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 35 per cento.

3. Ai sensi dell'art. 45, comma 3, D.Lgs. 507/93, per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta come per legge al 30% e, ove siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree già assoggettate al tributo, la tassa va determinata con riferimento alla superficie eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Ai sensi dell'art. 45, comma 5, D.Lgs. 507/93, le tariffe sono ridotte, come per legge:

- al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
- del 80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- del 50% per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46, D.Lgs.

507/93.

5. Ai sensi dell'art.45, comma 6, D.Lgs. 507/93, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

6. Ai sensi dell'art. 45, comma 6-bis, D.lgs. 507/93, le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

7. Ai sensi dell'art. 45, comma 7, D.Lgs. 507/93, per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta del 80%.

8. Salvo che il Comune non si trovi in situazione di dissesto ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le occupazioni effettuate dalle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, iscritte nel registro nazionale o regionale previsto dall'art. 7 della stessa legge, poste in essere esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ivi comprese quelle volte alla raccolta di fondi da destinare a tali finalità, la tariffa è ridotta del 90%. La riduzione non si applica qualora l'associazione consenta a soggetti diversi di utilizzare parte del suolo pubblico di cui chiede la concessione per finalità di tipo promozionale o commerciale. La riduzione è riconosciuta a condizione che i predetti requisiti soggettivi ed oggettivi, oltre che posseduti al momento della richiesta di occupazione di suolo pubblico, siano dichiarati nella relativa domanda di cui all'art. 1 del presente regolamento. Il Comune, o il concessionario per la TOSAP, possono effettuare verifiche e richiedere documentazione in ordine all'effettivo possesso dei requisiti dichiarati. L'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la riduzione comporta l'applicazione della tassa con tariffa piena, degli accessori e delle eventuali sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 24

Riscossione agevolata mediante convenzione per occupazione temporanea

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta come per legge (del 50%). Per convenzione si intende quella formalità con la quale il Comune invita il contribuente a sottoscrivere un documento quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il pagamento, su richiesta del contribuente, può essere frazionato in quote mensili anticipate. Non è consentita la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista all'atto dell'autorizzazione.

Art. 25

Esenzione della tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507 che si riportano per conoscenza:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'Art. 87 comma 1 lettera C del T.U.I.R. DPR 917/1986 per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché, le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché, non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché, le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio del trasporto

- pubblico di linea in concessione, nonché, di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnate;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriale;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi ed effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché, siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al Decreto Legislativo 04 dicembre 1997, n. 460, esclusivamente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), dello stesso Decreto, ivi comprese quelle volte alla raccolta di fondi da destinare a tali finalità. L'esenzione non si applica qualora la ONLUS consenta a soggetti diversi di utilizzare parte del suolo pubblico di cui chiede la concessione per finalità di tipo promozionale o commerciale. L'esenzione è riconosciuta a condizione che i predetti requisiti soggettivi ed oggettivi, oltre che posseduti al momento della richiesta di occupazione di suolo pubblico, siano dichiarati nella relativa domanda di cui all'art. 1 del presente regolamento. Il Comune, o il concessionario per la TOSAP, possono effettuare verifiche e richiedere documentazione in ordine all'effettivo possesso dei requisiti dichiarati. L'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'esenzione comporta l'applicazione della tassa, degli accessori e delle eventuali sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 26

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'Art. 38 Comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato nonché, delle strade statali o provinciali per le parti di esse non ricomprese all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'Art. 44 Comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art.27

Sanzioni

1. Sopratasse

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'Art. 53 del D.Lgs.507/1993 che si riportano per conoscenza:

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sopratassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro 30 giorni successivi alla scadenza, le sopratasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 28

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o dell'autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a 1000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 29

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art.30

Ruoli Coattivi

La riscossione coattiva della tassa, si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 43/1988 in un'unica soluzione.

Art.31

Norme Finali

E' abrogato il "Regolamento Comunale" per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con delibera Consiliare n. 344 del 27.7.1962 e 244 del 4.6.1962 e successive modificazioni, nonché, tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili a quelle del presente Regolamento.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa richiamo alle disposizioni contenute nel D. Leg.vo n. 507/93 e successive modificazioni.

COMUNE DI TERNI

PROVINCIA DI TERNI

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA

Allegato (A)

VIE DI 1° CATEGORIA



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 29.03.2007

VIE CATEGORIA PRIMA-TOSAP

ADRIATICO PZA
ALEARDI ALEARDO VL.
ALFONSINE VIA
ALIGHIERI DANTE PZA
ALUNNO VIA
ANGELONI F. VIA
ANNIO FLORIANO VIA
ANNUNZIATA DELLA VLE
ARMELLI NI G.VIA
ARRINGO VIA
ARCO VICO DELL'
ARTI DELLE PZA
ARTIERI VIA DEGLI
BANDERARI DEI LGO
BANDIERA IRMA VIA
BARBARASA E. VIA
BARBERINI E.VIA
BARDESCA DELLA VIA
BATTISTI VLE
BAZZANI CESARE VIA
BECCARIA G. VIA
BENUCCI VIA
BIBLIOTECA DELLA VIA
BON CASSIAN VIA
BORSI VIA
BORZACCHINI VIA
BOSCO DON GIOVANNI VIA
BOTTICELLI S. VIA
BRACCINI P.VIA
BRAMANTE DONATO VLE
BRICCIALDI L.PZA
BRIN VLE
BUONARROTI M. VIA
BUOZZI B.PZA
CADUTI DI MONTELUONGO PLE
CAIROLI F.LLI VIA
CAMPOFREGOSO VLE
CAMPOMICCIOLO VIA
CAMPOREALI DEI VIA
CARBONARIO M. VIA
CARDUCCI G.VLE
CARRARA DEI PZA
CARRARA VIA
CASERMA DELLA VIA

CASSERO DEL VLE
CASTELLI VIA DEI
CASTELLO VIA
CATINA VCO
CAVOUR VIA
CENTENARIO DEL VIA
CENTURINI VLE
CERQUETELLI G. VIA
CESI F. VIA
CHIESA D. VIA
CHIESA E. VIA
CHIODAIOLI VIA DEI
CIAURRO ITALO VIA
CIMARELLI LRA
CLAI PZA
COMMERCIO DEL VIA
CORONA PZA
CORONA VIA
CRISTOFORO COLOMBO VIA
CROCE SANTA VIA
CUOCO V.PZA
CURIO DENTATO VLE
DALMAZIA PZA
DESSIO MASSIMO VIA
DI VITTORIO GIUSEPPE VIA
DONEGANI GUIDO P.LE
EUROPA PZA
FAUSTINI B.VIA
FERMI E. PZA
FERRARIS G.,VIA
FILANGIERI G.VIA
FILZI F.VIA
FONTANA DI PZA
FRATINI F.VIA
FRATTI A. VLE
GABELLI A.VIA
GALILEIA G.VIA
GALLERIA DEL CORSO
GALVANI L.VIA
GARIBALDI VIA
GAROFOLI P.VIA
GIANNELLI D. VLE
GIOTTO VIA
GIOVANNINI G. VIA
GOLDONI C.VIA
GORI P.VIA
GOZZOLI BENOZZO V.LE

GRAMSCI A.VIA
GUGLIELMI C. VLE
IPPOCRATE VIA
ISONZO VIA
ISTRIA VIA
LAMBRUSCHINI L.VIA
LANIFICIO DEL VLE
LANZI L.VIA
LATTES E. VIA
LEONE DEL VIA
LEOPARDI G.VLE
LIBEROTTI LIBEROTTO L.GO
LOMBARDI VIA
LOMBARDIA E. VIA
LOMBARDO RADICE GIOVANNI VIA
MAESTRI DEL LAVORO VIA
MAGLIO DEL VIA
MANASSEI B. VIA
MANCINI F. VIA
MANNI PIETRO L.GO
MANZONI A. VLE
MARATTA BASSA DI STR
MARTIN LUTHER KING VIA
MARTIRI DELLA LIBERTA' VLE
MARZABOTTO VIA
MASACCIO VIA
MAZZINI G. VLE
MENTANA VIA
MERCATO DEL PZA
MERCATO DEL VIA
MILAZZO VIA
MINZONI DON GIOVANNI LGO
MONTEFIORINO VIA
MONTEGRAPPA VIA
MORE DELLE LGO
MICHELI FILIPPO LARGO
NARNI VIA
NOBILI LUIGI VIA
NOBILI TITO ORO V.LE
NUCOLA O. VIA
OBERDAN G.VLE
OLMO DEL PZA
OSPEDALE DEL VIA
OTTAVIANI LGO
OTTO MARZO VIA
PACE DELLA PZA
PACINOTTI VIA

PARRABBI VIA
PASCARELLA VIA
PASTRENGO VIA
PAZZAGLIAFILIPPO VIA
PESTALOZZI VIA
PETRONI VIA
PETRUCCI VIA
PIAVE VIA
PIERO DELLA FRANCESCA VIA
PLEBISCITO VIA DEL
PLINIO IL GIOVANE VIA
POPOLO DEL CSO
PORTA SAN GIOVANNI VIA
PORTA SANT'ANGELO DI VLE
PORTA SPOLETINA VIA
PORTELLE DELLE VIA
PRATI G. VLE
PRIMO MAGGIO VIA
PRIORI DEI VIA
RAGGIO VECCHIO VIA
RAPISARDI VIA
REPUBBLICA DELLA PZA
RICCARDI GIUSEPPE VIA
RINASCITA DELLA VLE
RIVO DEL VIA
RIVOLUZIONE FRANCESE DELLA PLE
ROMA VIA
ROMAGNA VIA
ROMAGNOSI GIAN DOMENICO VIA
ROSSELLI FRATELLI VIA
ROSSINI GIOACCHINO VLE
SAN FRANCESCO PZA
SAN GIOVANNI DECOLLATO PZA
SAN MARCO VIA
SAN MARTINO STR
SAN NICANDRO VIA
SAN PIETRO P.ZA
SAN PROCOLO VICO
SAN TOMMASO VIA
SAN VINCENZO VIA
SANGALLO LGO
SANT'ANDREA VIA
SANT'ANGELO DA FLUMINE VIA
SANT'ANTONIO VIA
SANZIO R. VIA
SAURO NAZARIO VIA
SAVOIA LRA

SERSIMONE DEL VIA
SESTO POMPEO VIA
SILVESTRI L. VIA
SOLFERINO PZA
STADERA DELLA VIA
STADERINI VIA
STADIO DELLO VLE
STAZIONE DELLA VLE
TACITO CSO
TACITO PZA
TIACCI VIA
TINTORETTO VIA
TIRRENO PZA
TITO ORO NOBILI VLE
TRE COLONNE VIA
TRE MONUMENTI PZA
TRE MONUMENTI VIA
TRE VENEZIE VIA
TRENTO VLE
TRIBUNALE DEL VCO
TRIBUNALE DEL VIA
TRIESTE VLE
TURATI F. VLE
URBINATI A. VIA
VANNUCCI VLE
VANZETTI VIA
VECCHIO CSO
VENTI SETTEMBRE VIA
VILLA GLORI LGO
VILLAFRANCA VLE
VINCI L. VIA
VITALONE G.DI MARTALO
VITTORIA DELLA VIA
VOLTA VIA

COMUNE DI TERNI

PROVINCIA DI TERNI

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA

Allegato **(B)**

VIE DI 2° CATEGORIA



A approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 29.03.2007

VIE CATEGORIA SECONDA-TOSAP

ABRUZZI VIA
ACACIE DELLE VIA
ADDA VIA
ADIGE VIA
ALBERTI A. VIA
ALBERTO MARIO VIA
ALERAMO SIBILLA VIA
ALFIERI V. VIA
ALTEROCCA VIRGILIO VIA
ALTIPIANI DEGLI VIA
ALTOBELLI ARGENTINA VIA
AMINALE VIA
ANFITEATRO FAUSTO VIA
ANTONELLI NICOLA VIA
ARGINE DEL VIA
ARGONNE VIA
ARTIGIANI DEGLI VIA
AULO POMPEO VIA
AVOGADRO A. VIA
BAINSIZZA VIA
BARACCA F. VIA
BATTISTI EMO VIA
BELLAVISTA VIA
BELLI G. VIA
BERTANI A. VIA
BERTOLOTTI E. VIA
BEZZECA VIA
BIRRERIA VICO DELLA
BIXIO NINO L.RA
BLIGNY VIA
BONANNI ORIETTO P.ZA
BOSCO ANTONIO P.LE
BOSCO ANTONIO VILLAGGIO
BOTONDI RENATO VIA
BREDA STEFANO VIA
BRENTA VLE
BRODOLINI GIACOMO VIA
BRUNO GIORDANO VIA
BUCCARI VIA
BYRON GEORGE P.LE
CADORE VIA
CALABRIA VIA
CALATAFIMI VIA
CAMPACCI LOC
CAMPANIA VIA
CAMPOMAGGIO VLE

CAMPORE STR.DELLE
CAMPRIANI VIA
CAMRIANI A. VIA
CANALE VICO
CANNIZZARO S. VIA
CARDANO VIA
CARDETO STR.DI
CARNIA VIA
CASTELFIDARDO VIA
CATALOCHINO VIA
CATINA VICO
CAVOUR BORGO
CERVI F.LLI VIA
CESI ANGELO VIA
CHIENTI VIA
CLERICI CARLOTTA VIA
COCCEIO NERVA VIA
COLDILANA VIA
COLLESCIPOLI DI STR
COMUNE VECCHIO VIA DEL
CONCE DELLE VIA
CONFINI STR DEI
COSTA A. VIA
CURIE MARIA VIA
CURTATONE VIA
D'ACQUISTO SALVO VIA
D'ANNUNZIO G. VLE
DA VINCI LEONARDO VIA
DE AMICIS EDMONDO VIA
DEGLI OLEANDRI VLE
DELL'OLMO VCO
DI GIULI GIOVANNI P.ZA
DOBERDO' VIA
DONATELLI R. VLE
DONATELLO VIA
DONATORI DI SANGUE VIA
DUOMO P.ZA
EMILIA VIA
EROI DELL'ARIA V.LE
FABRIZI NICOLA VIA
FAGGETTI DOMENICO VIA
FALCHI STANISLAO L.GO
FARINI P.VIA
FIORI ZNA
FIUME VIA
FONTANELLA VICO DELLA
FONTANA DI POLO STR

FORNACI VICO DELLE
FORNO VICO DEL
FOSCOLO UGO VIA
FOSSA CIECA VCO
FRATELLI CERVI VIA
FRIULI VIA
GABELLETTA VIA
GABELLETTA VOC
GALLERIA NUOVA
GAETA VIA
GARIBALDINI CORSO DEI
GIBILROSSA VIA
GINESTRE DELLE VIA
GIOVANNI XXIII VIA
GOITO VIA
GONZAGA VIA DEI
GRADASSI LUZI RICCARDO VIA
GRANATI Q. COLLESCIPOLI
GRANDI ACHILLE VILLAGGIO
GRAZIE STR.DELLE
GRUBER VIA
GUZZARONI A. VIA
IMPRESA DELL' VIA
IPPOCRATE VIA
IUDRIO VIA
KULISCIOFF ANNA VIA
LABRIOLA ANTONIO VIA
LAZIO VIA
LAZZARI COSTANTINO VIA
LIGURIA VIA
LIUTPRANDO VIA
LIVENZA VIA
LUCANIA VIA
LUNGO VICO
MAGENTA VIA
MALNATI LINDA VIA
MAMELI GOFFREDO VIA
MANARA VIA
MANISCALCHI VICO DEI
MARCHE VIA
MARCO CLAUDIO VIA
MARIO ALBERTO VIA
MASSARUCCI A. VIA
MASTROGIORGIO VIA
MAURI V. VIA
MEDICI GIACOMO VIA
MENABREA VIA

MERCURIO VIA
MERLINO DI FILIPPO VIA
METELLI ORNEORE QUARTIERE
MEUCCI A. VIA
MEZZETTI AUGUSTO L.GO
MINCIO VIA
MISELLI FURIO L.GO
MOLA DI BERNARDO VIA
MOLISE VIA
MONTANARA VIA
MONTEBELLO VIA
MONTECUCCO VIA
MONTELIBRETTI VIA
MONTELLO VIA
MONTEROTONDO VIA
MONTESANTO VIA
MONTESI P. VIA
MONTESSORI MARIA VIA
MONTICANO VIA
MOZZONI ANNA MARIA VIA
MURA VIA DELLE
MURATORI L.A. VIA
MURRI A. VIA
NATTA GIULIO VIA
OLEANDRI VIA DEGLI
OLIO VIA DELL'
ORTENSIE DELLE VIA
OSLAVIA VIA
PACIFICI SERTORIO VIA
PALESTRO VIA
PANTANO STRADA DI
PAPA BENEDETTO TERZO VIA
PAPA ZACCARIA V.LE
PARADISI VIA
PARINI G. VIA
PASCOLI G. VIA
PASUBIO VIA
PATRIZI A. VIA
PESCHERIA VIA
PETTINI U. VIA
PIANA DEI GRECI VIA
PIEMONTE VIA
PINTURICCHIO VIA
PODGORA VIA
POLA VIA
POLITEAMA VICO
POLYMER VILLAGGIO

PONTE D'ORO VIA
PORTA CARLO VIA
POSSENTI VICO
POZZO DEL VIA
PRAMPOLINI CAMILLO VIA
PREMUDA VIA
PRINCIPE DEGLI APOSTOLI P.ZA
PUGLIE VIA
QUATTRO MACINE VIA
QUATTRO NOVEMBRE CSO
RECENTINO DI STR
REDIPUGLIA VIA
REGINA ELENA V.LE
RICOTTI GIAN CESARE VIA
RISMONDO F. VIA
ROSE DELLE VIA
SABBIONE DI STR
SABBIONE VOC
SABOTINO VIA
SAFFI AURELIO VIA
SALARIA STRADA
SALEMI VIA
SALVATI R. CSO
SAN CARLO DI STR
SAN CARLO VOC
SAN FILIPPO VICOLO
SAN GABRIELE VIA
SAN GIOVANNINO VICO
SAN GIUSEPPE VICO
SAN LORENZO VCO
SAN MICHELE VIA
SAN PIETRO IN CAMPO VIA
SAN ROCCO P.ZA
SAN ROCCO DI STR
SAN SALVATORE L.GO
SAN SALVAROTE VICO
SAN VALENTINO VIA
SANTA CHIARA VICO
SANTA CROCE VIA
SANTA FILOMENTA DI STR
SANTA LUCIA VCO
SANT'AGAPE VCO
SANT'ALO' VIA
SARDEGNA VIA
SCIAMANNA M. VIA
SCOGLIO DI QUARTO VIA
SERPENTE VIA DEL

SERRA DEL VIA
SERRATI G. VIA
SICILIA VIA
SILE VIA
SIMONETTI F. VIA
SOMMACAMPAGNA VIA
STELLA DELLA VIA
STURZO DON LUIGI VIA
TABARRINI SARA VIA
TAGLIAMENTO VIA
TALAMONE VIA
TAVERNOLO VOC.
TAVERNOLO DI STR
TEATRO VICO DEL
TEATRO ROMANO VIA
TEMPIO DEL SOLE VICO
TERRE ARNOLFE DELLE VIA
TIMAVO VIA
TINTORI VICO DEI
TIZIANO VIA
TOMASSONI VIA
TORRICELLI E. VIA
TOSCANA VIA
TRASTULLI LUIGI VIA
TRE ARCHI VIA
TREDICI GIUGNO VIA
TREVI VIA
TREVI VOC
TULIPANI DEI
UMBRIA VIA
UNDICI FEBBRAIO VIA
VAL D'AOSTA VIA
VALLE VERDE STR
VARESE VIA
VASCELLO VIA DEL
VERDI GIUSEPPE VIA
VERGA G. VIA
VERRI A. VIA
VESCOVADO DEL VIA
VICO GIOVANBATTISTA VLE
VISETTI VIRGINIA VIA
VITTORIO VENETO VIA
VISCIOTTI STEFANO VIA
VODICE VIA
VOLLUSIANO VIA
VOLTURNO VIA
ZETKIN CLARA VIA